

COMUNE DI BONATE SOTTO

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.12.1994 nr. 78
e seduta Consiglio Comunale del 9.3.1995 nr. 3
modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17.12.1996 nr. 108
modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.01.1997 nr. 6
modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.02.1997 nr. 20
modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 27.02.1998 nr. 8
modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.05.1998 nr. 31
modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.01.2000 nr. 10
modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.12.2000 nr. 90**

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 Febbraio 1994, nr. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, nr. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare la Legge 28.12.1995, nr. 549, i cui articoli, con le modifiche apportate, sono richiamati nel presente regolamento, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri indicati nei successivi articoli. (art. 58 comma 1)

Art. 2
Attivazione del servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, nr. 915, in conformità all'art. 59 del Decreto Legislativo nr. 507/93 e successive modificazioni. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.). (art. 59, comma 1 e 2)

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini. (art. 59 comma 3).

3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno, o pericolo di danno, alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto dell'art. 59, comma 4, del Decreto Legislativo nr. 507/1993. (art. 59 comma 6).

4. Sono equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, con il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, tenuto conto della qualità e quantità degli stessi e del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, nr. 915. I rifiuti di cui al periodo precedente, ove superino i limiti di quantità o non rientrino nelle tipologie di qualità indicate nel regolamento ai fini dell'assimilazione ai rifiuti solidi urbani, ovvero nei casi in cui tali quantità non vengano indicate nel regolamento, sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 2, quarto comma, nr. 1, seconda parte, del decreto sopra indicato e la superficie su cui

essi si formano rimane esclusa da quella tassabile ai sensi del successivo articolo 6, comma 3, del presente regolamento. (art. 60 comma 1).

5. Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, siano dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l'inserimento delle predette attività produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell'attività produttiva stessa, semprechè il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attività suddetta. (art. 79 comma 1).

Art. 3 **Gettito e costo del servizio**

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati di cui all'art. 58 del Decreto L.vo nr. 507/93, nè può essere inferiore al 50%. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità (art. 61 comma 1).

2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonchè le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, nr. 917 (art. 61 comma 2, così come modificato dall'art. 3, comma 68, lettera a, della legge 28.12.1995, nr. 549).

Ai sensi dell'art. 3, comma 39, della Legge 28.12.1995, nr. 549, così come modificato dall'art. 1, comma 159, della Legge 23.12.1996, nr. 662, la maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui all'art. 3 comma 24 della medesima legge, costituisce costo.

3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2, terzo comma, nr. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie (art. 61 comma 3).

4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 3, commi 1 e 2, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al cinque per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, nr. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, nr. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo (art. 61 comma 3-bis introdotto dall'art. 3, comma 68, lettera b, della Legge 28.12.1995, nr. 549). Per l'anno 1998, così come previsto dall'art. 49, comma 12, della Legge 23.12.1997 nr. 449, in deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3 bis del decreto legislativo 15.11.1993 n. 508, introdotto

dalla legge 28.12.1995 n. 549, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 4
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 5
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti, nonché per le aree scoperte operative (per gli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 328 del 29.09.1997), esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del Decreto L.vo nr. 507/93, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato (art. 62 comma 1, così come modificato dall'art. 3, comma 68, lettera c, della legge 28.12.1995, nr. 549).

2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma precedente, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. (art. 63 comma 1).

3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva (art. 63 comma 2, così come modificato dall'art. 3, comma 68, lettera d, della legge 28.12.1995, nr. 549).

Art. 6

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62 comma 2).

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile, con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile, per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sottoindicati, fermo restando che la detassazione viene

accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa di smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. (art. 62 comma 3):

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie	90
Autocarrozzerie	90
Autofficine per riparazione veicoli	90
Gommisti	90
Autofficine di elettrauto	90
Lavanderie	90
Verniciatura	90
Galvanotecnici	90
Fonderie	90
Laboratori di produzione tessile	90

4. Sono altresì **esclusi** dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte operative per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri (art. 62 comma 5);

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti, quali, ad esempio:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (terrazze, balconi e le aree a verde)
- le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 (incluse le aree coperte e le aree a verde).

Art. 7
Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, al costo dello smaltimento (art. 65 comma 1), **nonchè al numero dei componenti il nucleo familiare solo per le utenze domestiche come specificato al successivo art.10.**

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte operative. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 8
Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta (art. 59 comma 2):

a) in misura pari al **40%** della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto non supera **200** metri.

b) in misura pari al **35%** della tariffa se la suddetta distanza supera **200** metri e fino a **2.000** metri.

c) in misura pari al **30%** della tariffa per distanze superiori ai **2.000** metri.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del Decreto Legislativo 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 9
Parti comuni del condominio

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62, (incluse le aree coperte e le aree a verde).

Art. 10
Categorie di contribuenza

1. Si applica la seguente classificazione delle categorie tassabili, le cui tariffe sono appresso indicate:

CATEGORIA	ELENCAZIONE	TARIFFA
-----------	-------------	---------

1 - Utenze domestiche:

Una quota di tariffa (stabilita dalla Giunta Comunale anno per anno) per ogni componente il nucleo familiare, con un coefficiente moltiplicatore come da seguente tabella:

Componenti nucleo familiare	Coefficiente moltiplicatore
1	1,0
2	1,9
3	2,6
4	3,0
5	3,2
6 ed oltre	3,4

oltre a **una quota di tariffa (stabilita dalla Giunta Comunale anno per anno)** per ogni metro quadrato di superficie occupata o condotta.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine di determinare il numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti gli occupanti nel termine stabilito dall'art. 15. In assenza di tale adempimento non è applicabile all'utenza la riduzione della tariffa stabilita dall'art. 13.

CATEGORIA	ELENCAZIONE	TARIFFA
-----------	-------------	---------

2 - Utenze non domestiche:

Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la tassa è determinata in base alla seguente elencazione con la tariffa unitaria stabilita anno per anno dalla Giunta Comunale, da applicarsi per ogni metro quadrato di superficie tassabile, ottenuta con l'applicazione del metodo di calcolo di cui all'allegato A:

- 1 Scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza vendita
- 4 Distributori di carburanti

- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari (tende e tessuti)
- 16 Banche di mercato (fisso) beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banche di mercato (fisso) genere alimentari
- 30 Discoteche, nigh-club

2. Le pertinenze rientrano nella classe di appartenenza dei locali principali. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio di locali od aree assoggettabili alla tassa, sono escluse dal tributo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 328 del 29.09.1997.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata (art. 62 comma 4).

Art. 11

Deliberazioni di tariffe

1. Entro il **termine per deliberare il bilancio annuale di previsione**, la Giunta comunale delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree comprese nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso (art. 69 comma 1).

2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3 (art. 69 comma 2).

3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 2 marzo 1989, nr. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'art. 21 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità od in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie entro il termine di cui al comma 1 (art. 69 comma 3).

Art. 12

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono **esenti** dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte adibiti ad uffici e servizi comunali
- b) gli edifici e le aree scoperte adibiti al culto
- c) le aree scoperte adibite a verde
- d) le aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali tassabili.

2. A partire dal 1.1.1995, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.L.vo nr. 597/93, è prevista l'agevolazione tariffaria per nuclei familiari il cui reddito medio pro-capite dell'anno precedente, derivante da lavoro dipendente e/o pensione, sia risultato inferiore ai limiti di reddito previsti annualmente per la concessione di contributi di assistenza economica indicati all'art. 7 dell'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 19 del 27 marzo 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'agevolazione consiste nell'erogazione di una sovvenzione pari al 20% della somma iscritta a ruolo. Per ottenere l'agevolazione è necessario presentare la domanda entro il 20 gennaio di ogni anno per il quale la tassa verrà imposta, allegando lo stato di famiglia e l'attestazione circa i redditi percepiti.

4. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono iscritte nel Bilancio di Previsione come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. (art. 67 comma 3).

5. A partire dal 1.1.1997 è prevista una agevolazione, sotto forma di riduzione, per gli utenti del servizio che effettueranno il compostaggio domestico per i rifiuti derivanti dalle abitazioni private (scarti domestici e rifiuti vegetali). La materia inerente il compostaggio domestico dei rifiuti organici è regolata attualmente dalla L.R. nr. 21/93, art. 9, comma 5.

Ai fini dell'agevolazione suddetta, la quota di tariffa per ogni componente il nucleo familiare come risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 10 comma 1, viene ridotta del 40%.

Le condizioni per effettuare il compostaggio sono le seguenti:

a - presentare domanda all'Ufficio Tributi del Comune, utilizzando i modelli appositi, entro il 20 gennaio dell'anno di competenza del tributo, ovvero al momento di presentazione della denuncia di inizio dell'occupazione. Eventuali domande presentate successivamente avranno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

b - attenersi alle indicazioni impartite dall'Azienda Ussl nr. 11, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria;

c - non utilizzare il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali;

d - non utilizzare il servizio di deposito dei rifiuti vegetali presso la stazione ecologica.

Art. 13

Riduzioni

1. Dal 1.1.1997 le superfici scoperte operative sono assoggettate al tributo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 328 del 29.09.1997.

2. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa non sono soggette al tributo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 328 del 29.09.1997.

3. A decorrere dal 1.1.2000 la tariffa per le utenze domestiche e non domestiche viene ridotta nella misura sottoindicata nel caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **30%**;

b) locali, non adibiti ad abitazioni, ed aree scoperte operative, escluse quelle adibite al commercio ambulante per le quali si applica la tassa giornaliera di smaltimento di cui al successivo art. 14, adibiti ad uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: **30%**;

c) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a), risiedano od abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: **30%**;

4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo (art. 66 comma 5).

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni prescritte per avere diritto all'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 22 (art. 66 comma 6).

Art. 14
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni od equiparati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso di un anno solare, anche se effettuate in modo non continuativo ma ricorrente (art. 77 comma 1, così come modificato dall'art. 3, comma 68, lettera g della legge 28.12.1995, nr. 549 e specificato dalla circolare interpretativa 17 febbraio 1996 nr. 40/E del Ministero delle Finanze).
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50% (art. 77 comma 2).
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'art. 10, è applicata la tariffa della classe recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani (art. 77 comma 3).
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa, da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo nr. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modello (art. 77 comma 4).
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori (art. 77 comma 5).
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo (articolo 77 comma 6)

Art. 15

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'ufficio tributi. (art. 70 comma 1).

2 La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine del 20 gennaio e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia (art. 70 comma 2).

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato (art. 63 comma 4):

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome, nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli Enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. (art. 70 commi 3 e 4).

5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale (art. 70 comma 5).

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 (art. 70 c. 6).

7. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui al presente articolo, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 3 dell'art. 15, sono presentati entro il 20 gennaio 1997, ed hanno effetto, quanto alla

modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. (art. 4, comma 1, lettera d, del decreto legge nr. 462 del 6 settembre 1996, non reiterato ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 11.11.1996, nr. 575).

Art. 16

Decorrenza della tassa e cessazione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art. 64 comma 1).
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza (art. 64 comma 2).
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali di uso comune in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art. 63 comma 3 ed art. 64, comma 2, secondo periodo).
4. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata (art. 64 comma 3).
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio (art. 64 comma 4).
6. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 17

Accertamento

1. In caso di denuncia infedele od incompleta, l'ufficio tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 16, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata (art. 71 comma 1).

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 20 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità (art. 71 comma 2).

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza (art. 71 comma 3).

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto od in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente (art. 71 comma 4).

5. Si riportano, per semplificazione, i termini di accertamento indicati nella circolare del Ministero delle Finanze 8 ottobre 1996, nr. 226/E:

- gli accertamenti in rettifica delle denunce infedeli prodotte nelle annualità anteriori al 1994 andavano eseguiti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia;
- per il 1994 il Comune può notificare l'avviso di accertamento per evasione parziale entro il 31 dicembre 1997;
- per le denunce infedeli prodotte nel 1995 e 1996 i termini di notifica scadono rispettivamente il 31 dicembre 1998 e 31 dicembre 1999;

- gli accertamenti per omessa denuncia possono essere effettuati solo per il 1992 e il 1993, rispettivamente entro il 31 dicembre 1995 e il 31 dicembre 1996.

Art. 18

Riscossione e contenzioso

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 17, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 20 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Bergamo, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, oppure per eccesso se è superiore.

Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997 (art. 72 comma 1, così come modificato dall' art. 2, comma 4, del D.L.25.11.1996 nr. 599).

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali (art. 72 c. 2).

3. A decorrere dal 1.1.1995 gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nr. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre (art. 72 comma 3).

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nr. 602 (art. 72 comma 4).

5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nr. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, nr. 43 (art. 72 comma 5).

6. Si applica l'art. 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni (art. 72 comma 6).

7. Si riportano, per semplificazione, i termini per la formazione dei ruoli indicati nella circolare del Ministero delle Finanze 8 ottobre 1996, nr. 226/E, e D.L. 599/96:

- quelli non formati entro il 1993 devono essere formati ed emessi entro il 15 dicembre 1996;
- per il 1994 il termine è stato prorogato al 30 giugno 1996;
- per il 1995 e 1996 i ruoli vanno formati ed emessi entro l'anno successivo a quello di riferimento.
- per gli anni successivi al 1996 i ruoli devono essere formati ed emessi entro il 15 dicembre dell'anno di imposizione del tributo.

Art. 19

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 17, comma 4, l'ufficio tributi comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte operative, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti (art. 73 comma 1).

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 17, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo (art. 73 comma 2).

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente, od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile (art. 73 comma 3).

Art. 20

Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è designato nel responsabile del Servizio Finanziario e dei Tributi. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi (art. 74 comma 1).

2. Entro sessanta giorni dalla designazione, il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze (art. 74 comma 2).

Art. 21

Rimborsi e sgravi

1. Nel caso di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni (art. 75 comma 1).

2. Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi del precedente art. 16, commi 3, 4 e 5, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 5 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo (art. 75 comma 2).

3. In ogni altro caso, lo sgravio od il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto, è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento (art. 75 comma 3).

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento (art. 75 comma 4).

Art 22

Sanzioni

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento (art. 76 comma 1).

2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia (art. 76 comma 2).

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui al precedente art. 15, comma 3, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione (art. 76 comma 3).

4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento dei tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione (art. 76 comma 4).

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla

data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette (art. 76 comma 5).

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi del precedente articolo 21. (art. 76 comma 6).

Art. 23

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, sono immediatamente applicabili, previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale.

INDICE

Art. 1	Istituzione della tassa	pag. 2
Art. 2	Attivazione del servizio di nettezza urbana	pag. 2
Art. 3	Gettito e costo del servizio	pag. 3
Art. 4	Contenuto del regolamento	pag. 4
Art. 5	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	pag. 4
Art. 6	Esclusioni dalla tassa	pag. 5
Art. 7	Commisurazione della tassa	pag. 7
Art. 8	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	pag. 7
Art. 9	Parti comuni del condominio	pag. 7
Art. 10	Classi di contribuenza	pag. 8
Art. 11	Deliberazioni di tariffe	pag. 10
Art. 12	Esenzioni ed agevolazioni	pag. 11
Art. 13	Riduzioni	pag. 12
Art. 14	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 13
Art. 15	Denunce	pag. 14
Art. 16	Decorrenza della tassa e cessazione	pag. 15
Art. 17	Accertamento	pag. 16
Art. 18	Riscossione e contenzioso	pag. 17
Art. 19	Mezzi di controllo	pag. 18
Art. 20	Funzionario responsabile	pag. 18
Art. 21	Rimborsi e sgravi	pag. 19
Art. 22	Sanzioni	pag. 20
Art. 23	Entrata in vigore	pag. 21

